



UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - MONOPOLI - DIRIGENZA - AUTHORITY - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
COORDINAMENTO NAZIONALE DIFESA

A TUTTE LE STRUTTURE
UILPA DIFESA – LORO SEDI -

Si è svolta, Mercoledì 24 u.s., presso la Direzione Generale del Personale Civile la prevista riunione tra CGIL, CISL e UIL e la Delegazione Pubblica, di cui all'O.D.G. :

Fondo unico di Amministrazione 2012.

La tardiva convocazione per la sottoscrizione dell'accordo FUA 2012, è stata determinata da rilievi mossi sia dalla Funzione Pubblica sia dal Ministero Economie e Finanze all'ipotesi di accordo FUA siglato il 27.07 2012.

Il rilievo che ha maggiormente determinato il procrastinarsi dei tempi per la sottoscrizione è stato quello effettuato sull'indennità di mobilità, art 9 CCNI sul FUA 2001

Tale rilievo, fatto risalire da FP e MEF alla Lg 183/2011 (Legge di stabilità) art 4 comma 44, ha trovato nella D.G. una convinta quanto ferma contrapposizione normativa che ha riportato tale istituto nell'alveo dell'indennità di trasferta (art. 30 del CCNI/2001). Questa efficace controdeduzione della D.G. è stata accolta favorevolmente dal MEF che ha restituito al FUA 2012 tale indennità con la stessa disciplina del 2011.

Funzione Pubblica ha sollevato ulteriori elementi di criticità all'ipotesi di accordo FUA del 27.07.2012, condizionando la sottoscrizione definitiva dell'accordo al recepimento dei rilievi mossi.

- Indennità per sede disagiata/ Mansione ai centralinisti non vedenti. Art. 6 Allegato 1 e 6.

Tali indennità vanno corrisposte per tutti i giorni di effettivo servizio, fatto salve alcune eccezioni: causa di servizio, infortunio donazioni, motivi sindacali, 104, congedo di paternità maternità, lutto, testimonianza, ecc. così recitava l'ipotesi di accordo 2012 che è stata oggetto di rilievo in quanto l' art. 45 comma 3 lettera c del Dlg n° 165/2001 afferma che tali indennità competono solo nell'esercizio effettivo di tale attività. Ciò produce l'espulsione dal testo di tali eccezioni.

- Indennità di Imbarco/Lavorazione. Art. 6 allegato 7

Alcune opportune segnalazioni pervenute alla D.G. hanno sottolineato la necessità di eliminare il termine "continuativa" dalla frase "permanenza continuativa a bordo di almeno 4 ore". Ciò al fine di impedire che, ad es. nel caso interruzione del lavoro per pausa mensa, per poi essere ripreso, tale indennità perdesse di effetto per la non continuità del lavoro a bordo. Tale suggerimento è stato recepito favorevolmente nell' accordo.

- Indennità per turni. Art 7 allegato 9

L'Amministrazione in seguito alle segnalazioni della F.P ritiene di dover eliminare, salvo ulteriori approfondimenti, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 dall'allegato 9 ciò al fine di recepire l' art. 5 comma 32 del D.lgs 165/2001, modificato, dall'ormai tristemente famosa Legge Brunetta, 150/2009, che rinvia il potere dell'organizzazione del lavoro, lavori in turni, in via esclusiva al Dirigente. I commi eliminati dalla D.G. sono quelli riportati all'art. 1 del CCNL 12 Gennaio 1996 (Tipologie di orario di lavoro). Tale eliminazione lascia sostanzialmente l' articolato monco di necessarie specificazione anche se, come riportato dalla stessa F.P., tale attività non può che prescindere dal CCNL/1996. Pertanto tale proposta, pur sottraendo elementi di necessaria chiarezza al testo da sottoscrivere, non fa venir meno i riferimenti normativi di tale indennità che sono comunque riportati nel titolo dell'allegato 9 "INDENNITA' PER TURNI art 1 del CCNL 12 Gennaio 1996".

- Indennità di reperibilità art. 8 allegato 10

Anche in questo caso la F.P. suggerisce delle modifiche.

Nell'ipotesi del FUA, allegato 10, era presente al comma 6 la dicitura " l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario e/o **riposo compensativo**. Quest'ultima dicitura (riposo compensativo) non è presente nel CCNL 1996 (Tipologie di orario di lavoro) per cui F.P. nè chiede l'espulsione sottolineando, nella sua nota, la necessità di correlare eventuali riposi compensativi all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. In forza di tale raccomandazione la Direzione Generale del Personale Civile elimina tutto il comma. Si sottrae, anche qui, un elemento di maggior chiarezza al testo rimanendo comunque il riferimento normativo nel titolo dell'allegato 10 " INDENNITA' PER REPERIBILITA' art 8 CCNL 12 Gennaio 1996 "

A conclusione della riunione la nostra Organizzazione, dopo le considerazioni di merito, ha espresso la necessità che si procedesse speditamente alla sottoscrizione definitiva dell'accordo FUA 2012, al fine di porre in essere il pagamento del salario accessorio.

L'Amministrazione produrrà il documento finale, per la firma delle OO.SS., una volta recepite le osservazioni dei tavoli sindacali, nei primi giorni di Maggio.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Sandro-COLOMBI)

